



CITTA' DI TORINO

**DIREZIONE-GENERALE
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA FINANZIARIA**

ATTO N. DEL 90

Torino, 22/02/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

| | |
|--------------------|------------------|
| Paolo CHIAVARINO | |
| Chiara FOGLIETTA | Francesco TRESSO |
| Paolo MAZZOLENI | Carlotta SALERNO |
| Gabriella NARDELLI | Jacopo ROSATELLI |
| Giovanna PENTENERO | |

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI
(COMMA 862 ART. 1 L. 145/2018) - DETERMINAZIONI.

Premesso che il Documento unico di programmazione, il Bilancio di Previsione Finanziario e il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024 sono in fase di predisposizione;

Dato atto che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018 prevede espressamente che:

"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni

e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Rilevato altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Considerato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a *“decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”;*

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Considerato che dal 03/01/2022 i suddetti indicatori non sono più disponibili sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali ma sul portale Area RGS, le cui elaborazioni vengono aggiornate quotidianamente.

Constata che, in base ai dati pubblicati in data 07/02/2022 sul portale Area RGS con riferimento all'esercizio 2021, l'Ente realizza i seguenti risultati:

- a. indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: **-15 (meno quindici) giorni;**
- b. indicatore di riduzione del debito commerciale (31/12/2021 rispetto al 31/12/2020): **35%;**
- c. percentuale delle fatture pagate nel 2021 sul totale delle fatture ricevute nel medesimo anno:

84%;

d. che l'ente **ha assolto** agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

Accertato inoltre che il debito commerciale residuo della Città di Torino scaduto al 31/12/2021 di Euro 8.292.784,71, pubblicato sul portale Area RGS in data 07/02/2022, risulta inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (Euro 468.540.954,90) e che pertanto, ai sensi del comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018, l'Ente non sarebbe stato tenuto al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 10% del debito, pur avendo comunque conseguito anche tale obiettivo;

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dal portale Area RGS e dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali;

Acquisito il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal dirigente finanziario che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dal portale Area RGS e dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione relativi alla gestione finanziaria 2021, questo Ente non è tenuto per l'esercizio 2022 ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elena Brunetto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella